



Per poter acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo previsto dal diritto dell'Unione, i cittadini di un paese terzo devono aver personalmente soggiornato legalmente e ininterrottamente nello Stato membro ospitante nei cinque anni precedenti la domanda

I familiari di un soggiornante di lungo periodo non possono essere esentati da tale condizione

Stabilendo uno status uniforme per i soggiornanti di lungo periodo che siano cittadini di un paese terzo (vale a dire, un paese esterno all'Unione), il diritto dell'Unione¹ persegue l'armonizzazione delle normative degli Stati membri. Gli Stati membri conferiscono lo status di soggiornante di lungo periodo ai cittadini di paesi terzi che hanno soggiornato legalmente e ininterrottamente per cinque anni nel loro territorio prima della presentazione della domanda.

Il 28 febbraio 2012 la sig.ra Tahir, cittadina pakistana, ha chiesto alla Questura di Verona il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, in qualità di coniuge del sig. Tahir. Quest'ultimo, anch'egli cittadino pakistano, già deteneva un tale permesso. La domanda della sig.ra Tahir è stata respinta in quanto ella non possedeva, da almeno cinque anni, un permesso di soggiorno in corso di validità². In effetti, la sig.ra Tahir soggiornava in Italia solo dal 15 marzo 2010 grazie a un visto d'ingresso per ricongiungimento familiare con il coniuge.

La sig.ra Tahir ha chiesto al Tribunale di Verona l'annullamento di detta decisione di rigetto. A suo avviso, la direttiva sui cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo consente agli Stati membri di applicare misure più favorevoli di quelle previste dalla direttiva. Pertanto, conformemente alle misure più favorevoli del diritto italiano, non sarebbe necessario per i familiari di un soggiornante di lungo periodo soddisfare personalmente la condizione del soggiorno legale e ininterrotto per cinque anni.

Il giudice italiano spiega che, sebbene il rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo ai familiari del cittadino che abbia già ottenuto un tale permesso sia subordinato a determinate condizioni (un reddito sufficiente e un alloggio idoneo), la condizione del soggiorno di durata pari a cinque anni riguarderebbe, in Italia, solamente tale cittadino e non i suoi familiari³.

Ciò considerato, il giudice italiano domanda alla Corte di giustizia se il familiare di un soggiornante di lungo periodo possa essere esentato dalla condizione del soggiorno legale e ininterrotto per cinque anni nello Stato membro interessato.

Nella sentenza odierna la Corte ricorda anzitutto che, conformemente alla lettera della direttiva, gli Stati membri riservano lo status di soggiornante di lungo periodo ai cittadini di paesi terzi che abbiano soggiornato legalmente e ininterrottamente nel loro territorio nei cinque anni precedenti la

¹ Direttiva 2003/190/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU 2004, L 16, pag. 44).

² Decreto legislativo n. 286/1998, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (supplemento ordinario alla GURI n. 139 del 18 agosto 1998).

³ Tale interpretazione sarebbe confermata anche da talune decisioni di organi giurisdizionali nazionali.

presentazione della domanda e che tale status è subordinato alla prova che il richiedente disponga di risorse sufficienti nonché di un'assicurazione malattia⁴.

Al contrario, nulla nella formulazione della direttiva consente di presumere che un familiare di un soggiornante di lungo periodo possa essere esentato dalla condizione del soggiorno legale e ininterrotto per cinque anni per beneficiare dello status di soggiornante di lungo periodo previsto da detta direttiva.

La Corte ha già avuto occasione di constatare che l'obiettivo principale della direttiva è l'integrazione dei cittadini di paesi terzi stabilitisi a titolo duraturo in uno Stato membro e che il soggiorno legale e ininterrotto per cinque anni dimostra il radicamento della persona in tale Stato. **Essa dichiara, pertanto, che per poter acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo previsto dal diritto dell'Unione, i cittadini di un paese terzo devono aver soggiornato essi stessi legalmente e ininterrottamente nello Stato membro ospitante nei cinque anni precedenti la domanda.**

La Corte ricorda peraltro che l'armonizzazione delle condizioni per l'acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo favorisce la reciproca fiducia tra gli Stati membri. Di conseguenza, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo conferisce, in linea di principio, al suo titolare il diritto di soggiornare per più di tre mesi nel territorio di uno Stato membro diverso da quello che gli ha concesso lo status di soggiornante di lungo periodo.

La direttiva consente peraltro agli Stati membri di rilasciare titoli di soggiorno permanenti o di validità illimitata a condizioni più favorevoli rispetto a quelle previste dalla direttiva. Nondimeno, essa sottolinea peraltro che, secondo il testo stesso della direttiva, **i titoli rilasciati a condizioni più favorevoli non costituiscono permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva e non conferiscono il diritto di soggiorno negli altri Stati membri.**

In risposta alla seconda questione la Corte dichiara quindi **che il diritto dell'Unione non consente ad uno Stato membro di rilasciare a condizioni più favorevoli di quelle previste nella direttiva un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ad un familiare.**

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106

⁴ V. sentenza della Corte del 24 aprile 2002, Kamberaj (C-571/10; v. anche comunicato stampa n. [48/12](#)).